

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 10123/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10123 del 2021, proposto da

Rosaria Romano, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Carmela Farina, Luciano Testa, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) del Decreto, ignoti data e numero, dell'Ambito Territoriale di Caserta con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS

per la Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado ADSS;

b) della graduatoria provinciale dell'Ambito Territoriale di Caserta pubblicata in data 25/08/2021 per l'a.s. 2021/2022, relativa alla classe di concorso sostegno nella Scuola Secondaria di II grado ADSS, nella parte in cui non include la ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, fatta salva la verifica dell'ammissibilità del ricorso attesa la notificazione a due soggetti non indicati nel ricorso quali controinteressati sostanziali e processuali, nel merito, sia pure ad un sommario esame, il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico regionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 6461/2021 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 16 novembre 2021, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 17 novembre 2021, sul ricorso R.G. n. 10123/2021.

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta